



SPORTELLLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

MODULO DI RISPOSTA

RISPOSTA AL QUESITO: *È possibile avere le indicazioni necessarie ad adattare una etichetta esistente al mercato europeo?*

In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio i prodotti, possiamo consigliare quanto segue.

Premessa

La commercializzazione di alimenti in Europa può configurarsi o come una vendita all'estero verso gli altri Stati membri dell'UE o come un'esportazione verso Paesi europei extra UE, ad esempio verso la Svizzera.

In Unione Europea le regole di etichettatura generali sono comuni a tutti i Paesi membri. Ogni Stato membro può poi inserire disposizioni nazionali che, se non dettate da particolari esigenze sanitarie, non devono pregiudicare la vendita di alimenti provenienti da altri Stati dell'Ue, in quanto esiste la libera circolazione delle merci. Da un punto di vista commerciale occorre però considerare con attenzione le richieste per poter ottemperare a clausole contrattuali o ad esigenze di marketing. Da sottolineare che, come anche ribadito dal regolamento UE 1169/2011 all'art.15, le informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato.

In Europa nei Paesi extra UE ci possono essere regole comuni all'UE, come accade con i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), quali Norvegia o Lichtenstein, o diverse disposizioni: in tal caso spesso sono presenti accordi bilaterali che consentono di operare in modo semplificato o più favorevole.

Non avendo ricevuto richieste specifiche sulla tipologia dell'alimento da commercializzare (non siamo certi si tratti del panettone, in caso vi chiediamo di confermarlo e faremo un focus sul prodotto) o del Paese in cui vendere, di seguito si riportano informazioni generali sull'Unione europea e sulla Svizzera.





Unione europea

Attualmente sono in vigore le regole comunitarie recepite dal decreto legislativo 109/1992 e s.m.i. che è valido sul territorio nazionale e che ha aggiunto l'obbligo di inserire la sede del produttore o del confezionatore qualora non già riportata.

Dal 13/12/2014 entrerà in applicazione il regolamento UE 1169/2011 che introduce alcune novità, tra cui di seguito se ne segnalano alcune. Dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento lo smaltimento dei prodotti alimentari già confezionati ed etichettati senza l'etichettatura nutrizionale è previsto sino ad esaurimento delle scorte. Si sottolinea che etichette stampate, ma non applicate ai prodotti non possono essere più impiegate se non rispondono ai nuovi requisiti.

Esempi di modifiche introdotte dal regolamento 1169/2011 in applicazione dal 13/12/2014:

- **elenco ingredienti** in ordine di peso decrescente

Il regolamento UE 1169/2011 all'art.18 indica che gli ingredienti devono essere designati con la loro denominazione specifica; al comma 4 si fa riferimento all'allegato VII dove ad esempio alle categorie 8 "Oli raffinati di origine vegetale" e 9 "Grassi raffinati di origine vegetale" viene disposto di dover indicare l'origine vegetale specifica, ad esempio "palma", "girasole" ecc .

Viene specificato che le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze (riportate nell'Allegato II) devono essere riportati evidenziandone la presenza, ad esempio mediante l'utilizzo di carattere diverso o con il grassetto o con uno sfondo di colore diverso.

- **termine minimo di conservazione**

Il regolamento UE 1169/2011 all'Allegato X prevede l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." quando la data comporta l'indicazione del giorno, "da consumarsi preferibilmente entro fine..." negli altri casi

- **sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento** se non già riportato accanto al nome del produttore o del confezionatore.

Il regolamento UE 1169/2011 non lo prevede, mentre in Italia sino al 12/12/2014 è obbligatorio. Potrebbero esserci disposizioni nazionali ad integrazione, al momento attuale non presenti.

- **luogo di origine** o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. E' stato introdotto dal regolamento UE 1337/2013 l'obbligo anche per le carni suine, ovine, caprine e avicole a partire dall'1/04/2015.



● dimensione caratteri

Una particolare attenzione viene posta nel regolamento UE 1169/2011 (articolo 13) al modo con cui le informazioni vengono riportate, in modo che siano **facilmente comprensibili e sufficientemente chiare** e non risultino nascoste o comunque limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire. Tale disposizione si applica dal 13/12/2014 a tutto quanto venga riportato in etichetta.

A tal proposito vengono fornite le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – altezza della x – è pari o superiore a 1,2 mm (allegato IV):



● dichiarazione nutrizionale

La tabella nutrizionale **non è attualmente obbligatoria**, ma lo diventa qualora sia riportato un claim, cioè un'indicazione nutrizionale e/o salutistica (Reg CE 1924/2006 e s.m.i.), come ad esempio “Senza zuccheri”, “A basso contenuto di sale”, “Fonte di fibre”, ecc.

Dal **13 dicembre 2016** la dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria per tutti gli alimenti tranne quelli esentati (Allegato V del Regolamento UE 1169/2011) per i quali tuttavia, anche in questo caso, se è presente un richiamo a particolari caratteristiche nutrizionali (es. Claim) sarà obbligatorio riportarla.

La Commissione Europea ha precisato che attualmente e sino al 12/12/2014 è possibile seguire sia quanto indicato nel Decreto Legislativo 77/1993 e successive modifiche (per prodotti confezionati ed etichettati entro tale data è comunque possibile la commercializzazione sino ad esaurimento delle scorte), sia quanto indicato nel Reg UE 1169/2011, che costituirà dal 13/12/2014 l'unico riferimento.

Se si adotta il Reg UE1169/2011, volontariamente o perché presente un claim, bisogna applicarlo integralmente nella parte relativa alle informazioni nutrizionali, con l'obbligo di riportare il componente oggetto del claim se non già previsto nell'elenco obbligatorio (ad esempio le fibre). Il regolamento 1169/2011 precisa all'art.31 che i valori da riportare possono essere ottenuti in modo alternativo tra loro:

- dall'analisi dell'alimento
- dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi ai singoli ingredienti (anche dati storici aziendali)
- dal calcolo eseguito adottando dati generalmente stabiliti ed accettati.

Si segnalano come fonte bibliografica da consultare le Tabelle pubblicate sul sito dell'INRAN al seguente indirizzo:





<http://nut.entecra.it/>

in quanto rispondenti alle caratteristiche degli alimenti prodotti in Italia.
Sono anche presenti le Tabelle BDA pubblicate dall'Istituto europeo di oncologia (IEO) al seguente indirizzo:

<http://www.bda-ieo.it/>

nonché pubblicazioni di altri enti a cui poter far riferimento.

La dichiarazione nutrizionale secondo il **Regolamento UE 1169/2011** reca le seguenti indicazioni:

Valori medi per 100 g	
Energia	kJ/kcal
Grassi	g
di cui acidi grassi saturi	g
Carboidrati	g
di cui zuccheri	g
Proteine	g
Sale	g

Occorre rispettare obbligatoriamente l'elenco dei nutrienti espressi come "Valori medi per 100 g di prodotto", seguendo il seguente **ordine** (con le **diciture** indicate e con le **unità di misura** specificate comprese le **maiuscole** e **minuscole**).

Si rammenta che con il termine '**Sale**' si intende il valore di sodio moltiplicato per il coefficiente 2,5 e non l'eventuale ingrediente utilizzato. Se è dimostrabile che il sale presente a seguito di questo calcolo è dovuto solo al sodio naturalmente presente nell'alimento, è possibile riportare accanto alla dichiarazione nutrizionale l'indicazione che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.

Ci sono **indicazioni facoltative** che possono essere riportate, come ad esempio il contenuto in 'Fibre', sempre espresso in g e posto subito prima della voce 'Proteine', come precisato all'articolo 30 e nell'Allegato XV del medesimo Regolamento UE 1169/2011.

Nel caso di **vitamine e di elementi minerali** (quali fosforo, magnesio, ferro e zinco) vanno collocate dopo la voce 'Sale' ed è possibile riportarne il contenuto se l'apporto in percentuale rispetto al Consumo di riferimento (**RDA**) **supera il 15%**. In questo caso le unità di misura variano a seconda del costituente e l'espressione del dato deve





obbligatoriamente essere espressa sia su 100 g (o 100 ml) sia in %RDA. I **valori di riferimento RDA sono in parte cambiati** nel regolamento UE 1169/2011 e si consiglia di verificare quanto riportato nell' Allegato XIII del regolamento stesso.

Sempre nel medesimo regolamento UE 1169/2011 sono previste regole precise relativamente alla **collocazione** della dichiarazione nutrizionale, in quanto deve essere posizionata nel medesimo campo visivo e non suddivisa su diverse parti della confezione; in questo caso sono parte integrante e accompagnano le quantità di elementi nutritivi anche gli indicatori comparativi utili a individuare le proprietà nutrizionali, come ad esempio l'apporto rispetto alla RDA.

Svizzera

La Svizzera è un Paese extra UE. Sono comunque in vigore accordi bilaterali con l'UE e con l'Italia che consentono di esportare alimenti con procedure più semplici.

E' possibile consultare on line la Guida pratica "L'esportazione degli alimenti nei Paesi extra UE" e, tra le schede Paese, la Scheda sulla Svizzera al seguente indirizzo:

<http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE>

Si sottolinea come l'importatore in Svizzera abbia l'obbligo di verificare se l'alimento soddisfa i requisiti elvetici; inoltre occorre verificare che l'importatore sia in possesso di riconoscimenti specifici eventualmente necessari per la tipologia di alimento che si intende esportare.

A seguito di accordi con l'UE è consentita la distribuzione in Svizzera di prodotti alimentari già legalmente venduti in Paesi membri dell'UE anche se non conformi ai parametri tecnici svizzeri: in questo caso è necessaria un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP).

La risposta al quesito è stata elaborata sulla base dei dati forniti dall'azienda, responsabile della loro veridicità e completezza. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e in ogni eventuale documento allegato non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità sopraindicate.

